

FEDERAZIONE ITALIANA SKYRUNNING

Regolamento di Giustizia

Approvato dal Consiglio Federale del 12 febbraio 2015

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Principi del processo sportivo

CAPO II ORGANI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

- Art. 3 – Gli organi della giustizia federale
- Art. 4 – Attribuzioni
- Art. 5 – Il Giudice Unico Nazionale
- Art. 6 – La Commissione di Appello Federale
- Art. 7 – Il Procuratore Federale
- Art. 8 – Ricusazione e astensione
- Art. 9 – Difensori

CAPO III ILLECITO SPORTIVO

- Art. 10 – Illecito sportivo
- Art. 11 – Sanzioni per illecito sportivo
- Art. 12 – Doping

CAPO IV INFRAZIONI DISCIPLINARI

- Art. 13 – Infrazione disciplinare
- Art. 14 – Sanzioni disciplinari
- Art. 15 – Obbligo di osservanza e sanzioni congiunte
- Art. 16 – Circostanze aggravanti
- Art. 17 – Concorso di circostanze aggravanti
- Art. 18 – Circostanze attenuanti
- Art. 19 – Concorso di circostanze attenuanti
- Art. 20 – Valutazione delle circostanze
- Art. 21 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti
- Art. 22 – Recidiva

CAPO V ESTIZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

- Art. 23 – Indulto
- Art. 24 – Amnistia
- Art. 25 – Grazia
- Art. 26 – Riabilitazione
- Art. 27 – Prescrizione

CAPO VI
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- Art. 28 – Atti introduttivi del giudizio
- Art. 29 – Procura Federale
- Art. 30 – Procedimento di primo grado
- Art. 31 – Reclamo avanti la Commissione di Appello Federale
- Art. 32 – Procedimento di reclamo
- Art. 33 – Revisione
- Art. 34 – Collegio Arbitrale

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa

Il presente regolamento detta le norme in materia di giustizia nel rispetto delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali, nonché dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico-sportivo.

La tutela del gioco leale e l'opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantite con la istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 – Principi del processo sportivo

Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo.

Gli organi di giustizia e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

La decisione degli organi di giustizia è motivata e pubblica.

Gli organi di giustizia e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica.

Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

CAPO II ORGANI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

Art. 3 – Gli Organi della Giustizia Federale

La competenza disciplinare è demandata agli organi della giustizia federale. Gli organi della giustizia federale sono:

- a) il Giudice Unico Nazionale;
- b) la Commissione di Appello Federale;
- c) il Procuratore Federale.

Art. 4 – Attribuzioni

È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali. Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie a collegi arbitrali.

Art. 5 – Il Giudice Unico Nazionale

Il Giudice Unico Nazionale è nominato dal Consiglio Federale, resta in carica per un periodo di quattro anni e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Le competenze generali del Giudice Unico Nazionale sono stabilite dallo Statuto Federazione Italiana Skyrunning. Il Giudice Unico Nazionale esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento disciplinare.

Il Giudice Unico Nazionale è l'organo di giustizia di primo grado. Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Commissione di Appello Federale.

Art. 6 – La Commissione di Appello Federale

La Commissione di Appello Federale è composta da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da uno o più componenti supplenti.

I membri della Commissione di Appello Federale, compreso il Presidente, sono nominati dal Consiglio Federale e restano in carica per un periodo di quattro anni. Il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

La Commissione di Appello Federale è competente in primo grado per le infrazioni in materia di doping e decide in via definitiva sui ricorsi proposti avverso le decisioni adottate del Giudice Unico Nazionale, nonché nei procedimenti di impugnazione per revisione ed in quelli di riabilitazione.

La Commissione di Appello Federale decide a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7 – Il Procuratore Federale

Il Procuratore Federale ed uno o più Vice Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale e restano in carica per un periodo di quattro anni.

Il Procuratore Federale esercita le funzioni inquirenti e requirenti innanzi al Giudice Unico Nazionale e alla Commissione di Appello Federale.

Il Procuratore Federale, su denuncia degli interessati, o d'ufficio qualora sia a conoscenza di violazioni disciplinari, compie le indagini preliminari al termine delle quali formula il capo di imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare o provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio, o anche quando l'illecito sia altrimenti estinto.

Art. 8 – Ricusazione e astensione

Può essere ricusato un componente degli organi di giustizia:

- a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- b) se, nell'esercizio delle funzioni e prima della decisione, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento;
- c) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è un prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- d) se vi è inimicizia grave o vi sono motivi di dissidio tra lui e una delle parti del procedimento;
- e) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- f) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.

La dichiarazione di ricusazione è fatta con atto scritto dall'interessato o dal Procuratore Federale nelle materie di sua competenza, e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l'interessato o il Procuratore è venuto a conoscenza della composizione dell'organo giudicante; se la causa di ricusazione è sorta o è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione.

Sulla richiesta decide:

a) la Commissione di Appello Federale in caso di ricusazione del Giudice Unico Nazionale;

b) il Giudice Unico Nazionale con la Commissione di Appello Federale in seduta congiunta qualora la ricusazione riguardi un componente della Commissione suddetta, con l'esclusione del soggetto interessato.

A seguito della presentazione della dichiarazione di ricusazione il procedimento disciplinare si interrompe. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato.

Il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve indicare il nominativo del giudice che sostituisce quello ricusato. Il nuovo membro resta in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.

Nelle medesime ipotesi previste al primo comma, ad esclusione dell'ipotesi prevista al terzo capoverso, il giudice ha l'obbligo di astenersi. Deve altresì astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato conservino efficacia.

Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi motivi di convenienza.

Art. 9 – Difensori

Le parti possono farsi assistere, nel procedimento disciplinare, da persona o legale di propria fiducia munito di delega scritta, purché non si tratti di persona sospesa o radiata dalla F.I.Sky. o da altra Federazione Sportiva.

È facoltà della parte provvedere alla nomina di un difensore sin dall'atto di apertura di indagine da parte del Procuratore Federale.

Il difensore può svolgere autonomamente indagini per ricercare prove a favore del proprio assistito da presentare sia al Procuratore Federale, affinché ne tenga conto nelle proprie determinazioni, sia al giudice investito del procedimento.

CAPO III ILLECITO SPORTIVO

Art. 10 – Illecito Sportivo

Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione sportiva ovvero ad assicurare, a chiunque, un vantaggio.

Rispondono di illecito sportivo, e sono passibili di procedimento disciplinare, le società, i dirigenti, i giudici di gara, gli atleti ed i tesserati in genere che realizzano o consentono il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di una competizione sportiva o ad assicurare a chiunque un vantaggio, anche se questo non si è realizzato.

I dirigenti, i soci e/o i tesserati che siano a conoscenza, in qualsiasi modo, che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo la Procura Federale.

Art. 11 – Sanzioni per illecito sportivo

Nell'ipotesi di illecito sportivo le sanzioni applicabili sono:

- a) squalifica dalla competizione;
- b) non assegnazione o revoca di un titolo;
- c) sospensione per un periodo da un mese a tre anni;
- d) radiazione dai ruoli federali.

Art. 12 – Doping

La materia antidoping è disciplinata, in ogni sua parte, dalle norme sportive antidoping, approvate dal CONI, cui si fa espresso richiamo.

CAPO IV INFRAZIONI DISCIPLINARI

Art. 13 – Infrazione disciplinare

Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione che contravviene norme dello Statuto o dei regolamenti vigenti o provvedimenti, deliberazioni e decisioni dei competenti organi federali, ovvero viola, comunque, il principio fondamentale della lealtà e correttezza, o arreca pregiudizio materiale o morale alla federazione e ai suoi organi e soggetti.

L'infrazione disciplinare è sanzionata in base alla sua gravità, tenuto conto:

- a) della natura, dei mezzi, del tempo e del luogo dell'azione;
- b) della gravità del danno e del pericolo cagionato;
- c) dell'intensità del dolo o del grado di colpa;
- d) della condotta concomitante o successiva al fatto-illecito disciplinare;
- e) dell'eventuale recidiva.

Art. 14 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari, pronunciate dagli organi di giustizia, sono:

- a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto rivolto al trasgressore con l'invito a non reiterare l'infrazione;
- b) la deplorazione, che consiste in un rimprovero scritto rivolto al trasgressore, accompagnato dal preannuncio di più gravi sanzioni nel caso di ulteriori infrazioni;
- c) l'ammenda, da un minimo di € 200 sino ad un massimo di € 3.000;
- d) la sospensione da ogni attività federale, sia amministrativa sia sportiva, per un periodo da un mese a tre anni;
- e) la radiazione, che comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale; alla radiazione consegue la cancellazione automatica da qualsiasi albo, registro o elenco federale.

Art. 15 – Obbligo di osservanza e sanzioni congiunte

È facoltà degli organi disciplinari infliggere sanzioni congiunte.

Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte sarà deferito al Giudice Unico Nazionale per ulteriori provvedimenti disciplinari.

Art. 16 – Circostanze aggravanti

La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico del responsabile dell'infrazione una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del responsabile;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver agito per futili o abietti motivi;

- d) avere, nel corso del procedimento disciplinare, tentato di inquinare le prove;
- e) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno alla organizzazione;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi o delle istituzioni federali giudicanti;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) avere determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) avere commesso l'illecito per eseguirne o occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Art. 17 – Concorso di circostanze aggravanti

Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del minimo previsto.

Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino a un terzo.

Art. 18 – Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- b) aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
- c) aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del responsabile, il fatto doloso della persona offesa;
- d) aver, prima del procedimento, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.

Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 19 – Concorso di circostanze attenuanti

Se concorrono più circostanze attenuanti, si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore a un quarto.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene diminuita in misura non eccedente un terzo.

Art. 20 – Valutazione delle circostanze

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 21 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art. 22 – Recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, soggiace alla sanzione inflitta per la nuova infrazione aumentata sino a un sesto.

La sanzione può essere aumentata fino ad un terzo:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate in precedenza, l'aumento della sanzione è della metà.

Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva. La contestazione della recidiva è obbligatoria. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

CAPO V

ESTINZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 23 – Indulto

L'indulto è un provvedimento di carattere generale, legato ad eventi di particolare rilevanza, che opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può venire in tutto o in parte condonata ovvero commutata in altra più lieve. Non opera sull'infrazione disciplinare o sull'illecito. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente, e non presuppone una condanna irrevocabile.

La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni o illeciti commessi a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio federale, salvo che questo non stabilisca una data diversa. Può essere sottoposto a condizioni e obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Nel concorso di più violazioni disciplinari, l'indulto si applica una volta sola, dopo aver cumulato le sanzioni.

La competenza per la concessione dell'indulto spetta al Consiglio Federale.

Art. 24 – Amnistia

L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Essa può essere totale, cioè per tutte le infrazioni commesse fino al giorno precedente la data di concessione; oppure parziale, cioè limitata a determinate infrazioni.

Nel concorso di più violazioni disciplinari, si applica alle singole violazioni per le quali è concessa. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

La competenza per la concessione dell'amnistia spetta al Consiglio Federale, il quale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa.

Nei giudizi in corso di svolgimento, per le infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

Art. 25 – Grazia

La grazia è un provvedimento a beneficio di una persona determinata. È concessa dal Presidente della Federazione, su istanza scritta dell'interessato, purché questi abbia scontato almeno metà della sanzione irrogata e nei casi di radiazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva.

L'istanza deve essere trasmessa per raccomandata a/r e indirizzata al Presidente. Il provvedimento di grazia deve essere preceduto da una decisione irrevocabile di condanna ed estingue, in tutto o in parte, la sanzione principale, o la commuta in un'altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 26 – Riabilitazione

La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna.

È emesso dalla Commissione di Appello Federale su istanza del soggetto sanzionato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita o si sia estinta;

b) che in tale periodo il soggetto sanzionato abbia dato prova costante di buona condotta.

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione di Appello Federale acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

La Commissione di Appello Federale si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la segreteria della Federazione. Questa, nel termine di sette giorni, provvede a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata a/r.

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere proposta di nuovo prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni un illecito o un'infrazione per i quali sia comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui sia condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione di Appello Federale su ricorso del Procuratore Federale comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal giudice che applica la nuova condanna.

Art. 27 – Prescrizione

Le infrazioni nelle quali si ravvisano gli estremi di un illecito sportivo si prescrivono in 5 anni, fatti salvi gli illeciti derivanti da doping, che si prescrivono in 8 anni.

Tutte le altre infrazioni, avverso le quali non sia intervenuta decisione irrevocabile di condanna, cadono in prescrizione nel termine di due anni.

I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del responsabile.

Sono cause interruttive della prescrizione:

- a) l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
- b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere l'interrogatorio;
- c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
- d) la decisione di condanna;
- e) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nel primo e nel secondo comma possono essere prolungati oltre la metà.

CAPO VI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 28 – Atti introduttivi del giudizio

I procedimenti disciplinari davanti al Giudice Unico Nazionale sono istaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

L'istanza deve essere proposta al Giudice Unico Nazionale entro il termine di dieci giorni dal compimento dell'infrazione o dell'illecito sportivo e deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice Unico Nazionale può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 29 – Procura Federale

A seguito di comunicazione di infrazioni disciplinari o di illeciti sportivi il Procuratore Federale provvede immediatamente agli opportuni atti di indagine e verifica. In tale fase ha facoltà di acquisire documenti, assumere dichiarazioni, anche scritte, richiedere la collaborazione degli organi federali e dei singoli tesserati, convocare e ascoltare l'inquisito e i testimoni.

La comunicazione di cui al primo comma può essere riferita al Procuratore Federale da qualsiasi organo federale e/o tesserato. Il Procuratore Federale può procedere alla apertura di un procedimento disciplinare anche di ufficio, se ha avuto notizia, per ragioni del suo ufficio, di un'infrazione o di un illecito sportivo.

L'apertura di un'indagine da parte del Procuratore Federale deve essere comunicata alla segreteria degli organi di giustizia e all'inquisito, a mezzo di lettera raccomandata a/r o atto equipollente. La comunicazione deve contenere l'esposizione dei fatti oggetto di indagine.

Il Procuratore Federale, se ritiene che l'infrazione disciplinare o l'illecito sportivo non sussista, dispone l'archiviazione del procedimento e ne trasmette copia, attraverso la segreteria degli organi di giustizia, all'inquisito, al Giudice Unico Nazionale, al Presidente della F.I.Sky., al Consiglio Federale e, in caso di infrazioni disciplinari, all'organo che ha

richiesto l'apertura del procedimento. Il provvedimento di archiviazione non pregiudica l'apertura di un nuovo procedimento disciplinare per gli stessi fatti.

Il Procuratore Federale, se ritiene che l'infrazione disciplinare o l'illecito sportivo sussista, rimette gli atti al Giudice Unico Nazionale per l'apertura del giudizio disciplinare e ne dà notizia all'inquisito attraverso la segreteria degli organi di giustizia a mezzo lettera raccomandata a/r o atto equipollente. Il deferimento deve esporre dettagliatamente i fatti contestati e le norme che si ritengono violate, nonché deve indicare i testi da convocare nel corso del procedimento.

Il Procuratore Federale deve formalizzare le proprie richieste al Giudice Unico Nazionale entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia, prorogabili di ulteriori trenta giorni per casi di particolare difficoltà o delicatezza, ovvero in casi di richiesta di supplemento di indagine da parte del Giudice Unico Nazionale. Il Procuratore Federale interviene nei due gradi di giudizio per illustrare le proprie conclusioni, formula le richieste di sanzione e ha il diritto di rivolgere determinate domande all'inquisito.

Il Procuratore Federale è tenuto ad informare la Procura antidoping del C.O.N.I. di ogni notizia di reato in materia di doping. Se richiesto, è tenuto a collaborare con la Procura antidoping del C.O.N.I.

Art. 30 – Procedimento di primo grado

Non oltre trenta giorni dal ricevimento del deferimento o dell'istanza, il Giudice Unico Nazionale convoca avanti a sé la Procura Federale e i deferiti, comunicando a quest'ultimi la contestazione degli specifici addebiti formulati. La convocazione deve contenere anche l'invito a munirsi di difensore di fiducia che non rivesta cariche federali.

La notificazione della convocazione di cui sopra è disposta con raccomandata con avviso di ricevimento oppure via mail oppure via fax, dal quale risulti comunque la ricezione da parte dell'interessato.

I deferiti hanno facoltà di estrarre copia degli atti, di presentare memorie, istanze, liste dei testimoni e quant'altro ritengano utile al fine di illustrare la propria posizione, sino al giorno della udienza fissata per la comparizione delle parti.

All'udienza di trattazione il Giudice Unico Nazionale procede all'interrogatorio dell'inquisito e in caso di sua assenza dà lettura dell'addebito, delle eventuali difese scritte e delle dichiarazioni e deposizioni acquisite in atti. Procede quindi all'interrogatorio dei testi presenti. I testi, prima di deporre, dovranno dichiarare sul proprio onore di dire la verità.

Il Giudice Unico Nazionale, qualora ritenga di non dover disporre il rinvio ad altra udienza, dichiara chiusa l'istruttoria dibattimentale e dispone per la discussione in contraddittorio fra il Procuratore Federale e le parti. Al termine della discussione il Procuratore Federale formula le proprie richieste sanzionatorie. I soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.

Il dispositivo della decisione deve essere letto al termine della discussione. La motivazione deve essere depositata entro il termine di trenta giorni dalla decisione e notificata senza indugio ai deferiti ed alla Procura Federale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Giudice Unico Nazionale, qualora ritenga di non poter decidere al termine dell'udienza di trattazione fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione deve essere comunicato tempestivamente ai soggetti interessati. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di giorni 60 dalla data del deferimento. Se emergono ulteriori profili di responsabilità o fatti nuovi, il Giudice Unico Nazionale, ove possibile, procede immediatamente, oppure rimette gli atti al Procuratore Federale per le indagini di rito. Se necessario può disporre la sospensione del giudizio.

La decisione del Giudice Unico Nazionale deve essere redatta per iscritto, depositata presso la segreteria della F.I.Sky., deve contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi posti alla base della decisione medesima, deve riprodurre il testo del dispositivo letto alla udienza e deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal giudice che l'ha emanata.

La decisione è immediatamente esecutiva. L'esecutività decorre dall'emissione del provvedimento, se assunto nell'udienza dibattimentale, ovvero dalla sua ricezione, se emesso fuori udienza.

Il Giudice Unico Nazionale, oltre alle decisioni di assoluzione o condanna, può assumere le decisioni di archiviazione e di non luogo a procedere per manifesta infondatezza della notizia di violazione oppure per inidoneità degli elementi raccolti per sostenere la violazione.

Art. 31 – Reclamo avanti la Commissione di Appello Federale

Le pronunce del Giudice Unico Nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Commissione di Appello Federale.

Il reclamo deve essere promosso dalla parte interessata o dal Procuratore Federale entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della pronuncia che si intende impugnare.

Il reclamo deve contenere l'indicazione del provvedimento che si intende impugnare, nonché le ragioni su cui è fondato. Le parti interessate possono produrre nuove prove solo nel caso in cui dimostrino di non averle potute dedurre nel giudizio di primo grado, per cause a loro non imputabili.

La proposta del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte della Commissione di Appello Federale di un provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

Art. 32 – Procedimento di reclamo

Non appena ricevuta la comunicazione della impugnazione, il Presidente della Commissione di Appello Federale fissa la data dell'udienza nella quale sarà trattata l'impugnazione, dando incarico alla segreteria di dare comunicazione a tutti gli interessati, a mezzo lettera raccomandata a/r, fax o telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo del dibattimento. La comunicazione dovrà pervenire almeno dieci giorni prima della data in cui è fissata l'udienza dibattimentale.

E' data facoltà alle parti di presentare memorie illustrative nel termine di cinque giorni prima della udienza di cui al primo comma.

Il procedimento avanti alla Commissione di Appello Federale si svolge sugli atti processuali già acquisiti in primo grado, salvo che non si ritenga di rinnovare, anche parzialmente, il dibattimento. Il Presidente della Commissione di Appello Federale riferisce sugli atti del procedimento, sui motivi della impugnazione e sulle eventuali controdeduzioni.

Conclusa la trattazione, la Commissione di Appello Federale decide a maggioranza dei suoi componenti. Essa può riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improcedibilità o inammissibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

Il procedimento di reclamo deve concludersi nel termine massimo di giorni 30 dalla data dell'impugnazione.

La decisione della Commissione di Appello Federale deve essere redatta per iscritto e deve contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi che l'hanno determinata. Deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti i membri della Commissione di Appello Federale e depositata entro trenta giorni dalla sua pronuncia presso la segreteria della F.I.Sky.

La decisione della Commissione di Appello Federale deve essere tempestivamente comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 33 – Revisione

È ammessa la revisione delle decisioni di condanna divenute irrevocabili.

Si può chiedere la revisione:

- a) se i fatti stabiliti a fondamento della decisione di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un altro provvedimento irrevocabile;
- b) in caso emerga un fatto decisivo che non si è potuto apprendere nel precedente procedimento;
- c) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come infrazione o illecito sportivo;

In funzione della sua natura straordinaria, l'impugnazione per revisione è ammissibile solo se i nuovi elementi sono tali da determinare il proscioglimento del condannato.

La revisione delle decisioni non è pertanto ammessa per conseguire risultati minori, quali l'esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa e quantitativa della pena. È esperibile senza limiti di tempo.

La domanda deve essere presentata alla Commissione di Appello Federale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano. La richiesta di revisione può essere presentata anche dal Procuratore Federale.

Quando la richiesta risulti manifestamente infondata, la Commissione di Appello Federale ne dichiara l'inammissibilità. La Commissione di Appello Federale può in qualunque momento del procedimento di revisione disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Commissione di Appello Federale revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. Le decisioni in materia di revisione non sono soggette a gravame.

Art. 34 – Collegio Arbitrale

Le decisioni delle controversie che non rientrano nella competenza degli organi di giustizia, sono devolute ad un Collegio Arbitrale. La parte che intende promuovere la procedura arbitrale deve darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a/r, alla controparte e alla segreteria degli organi di giustizia.

La richiesta di cui al primo comma deve contenere l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare, l'indicazione dell'Arbitro Federale prescelto, che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico, l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni e l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio Arbitro Federale entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

La controparte nell'atto di designazione del proprio Arbitro Federale, che deve essere comunicato a mezzo raccomandata alla parte proponente e alla segreteria degli organi di giustizia, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.

Il Collegio Arbitrale è composto dai due Arbitri Federali nominati dalle parti e dal Presidente, quest'ultimo designato dai primi entro dieci giorni dalla ricezione dalla parte proponente della comunicazione sulla designazione del secondo arbitro. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Commissione di Appello federale.

Non possono essere nominati a comporre il Collegio Arbitrale persone sottoposte a provvedimenti di carattere disciplinare da parte della F.I.Sky. La parte può farsi assistere da un legale o persona di fiducia, munita di delega.

Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori, senza formalità di procedura, compiendo tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari. Il lodo arbitrale è deliberato a maggioranza dei voti e deve essere pronunciato entro novanta giorni dalla nomina formale del Presidente. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti.

Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme federali. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio Arbitrale che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Presidente del Collegio fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione agli Arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata AR o fax o telegramma, almeno cinque giorni prima della riunione.

La sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, o di uno o ambedue i componenti, non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Il lodo è inappellabile. Deve essere depositato per l'esecuzione entro venti giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la segreteria degli organi di giustizia. Quest'ultima provvederà a comunicarlo tempestivamente alle parti con lettera raccomandata a/r. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo arbitrale o, in mancanza, nei trenta giorni successivi dalla data di comunicazione. L'ingiustificata mancata esecuzione del lodo arbitrale è considerata infrazione disciplinare. Pertanto, in caso di inadempimento di una delle parti, l'altra potrà chiedere l'intervento del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità delle richieste, trasferirà gli atti al Giudice Unico Nazionale per l'apertura del giudizio disciplinare nei confronti della parte inadempiente.

La Federazione Italiana Skyrunning